

Alla Questura di Treviso

Revoca di convocazione per difetto assoluto di giurisdizione

Premesso:

- Che in data 20.10.2014 il sottoscritto veniva invitato a presentarsi in Questura il giorno 22.10.2014 alle ore 10 per essere ascoltato sulla sua presenza in Piazza dei Signori a Treviso il giorno 8 ottobre 2014;
- Che il sottoscritto preliminarmente eccepisce il difetto assoluto di legittimazione dello Stato Italiano nei confronti dei cittadini del Popolo Veneto e ciò sulla base delle seguenti norme di diritto:
 - articolo 13 L.n.848/55 “Diritto ad un ricorso effettivo – Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali”;
 - articolo 2 L.n.881 del 1977 **“Ciascuno degli Stati parti del presente patto si impegna a:**
 - a) garantire che qualsiasi persona, i cui diritti o libertà riconosciuti dal presente patto siano stati violati, disponga di effettivi mezzi di ricorso, anche nel caso in cui la violazione sia stata commessa da persone agenti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali;”** in particolare riguardo ai diritti enunciati nel “PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI DIRITTI CIVILI E POLITICI”. L’interprete, in presenza di disposizioni legislative interne sopravvenute ed astrattamente confliggenti con norme internazionali pattizie preesistenti, non dovrà riconoscere alle prime valore abrogante delle seconde (con violazione degli impegni internazionali dello Stato) (s.u. 79/4064);

RICHIAMATO

- il Decreto Legislativo n.212 del 13 dicembre 2010, entrato in vigore il successivo 16 dicembre 2010, che :
 - 1) ha abrogato il Regio Decreto n.3300 del 4 novembre 1866 e la successiva legge di conversione, L.3481 del 18 luglio 1867, attraverso i quali, Re Vittorio Emanuele II di Savoia decretava che, *“per grazia di Dio e volontà della nazione, le provincie della Venezia e quelle di Mantova, fanno parte integrante del Regno d’Italia”*;
 - 2) ha reso inefficace l’esito del referendum popolare (plebiscito) del 21-22 ottobre 1866 con il quale il Popolo Veneto “avrebbe” espresso la propria volontà di annessione al Regno d’Italia;
 - 3) ha ripristinato, conseguentemente, lo status politico che il Popolo Veneto deteneva nel momento precedente il plebiscito, vale a dire “libero e sovrano del proprio destino” ;

RICHIAMATI

- l’art. 2 e l’art.10 Cost. della Repubblica italiana riconoscono i diritti dell’uomo, accettano le limitazioni della sovranità nazionale e impongono l’attuazione delle norme dell’ordinamento sopranazionale, compresa la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo; norme recepite dallo Stato italiano con legge propria, che pertanto sopravanzano la legge ordinaria e la Costituzione in quanto fonte di rango sovraordinato e la cui negazione

costituirebbe violazione della Costituzione (Cass. Pen. 21-3 1975) e del diritto internazionale;

- l'art.2 L. costituzionale n.340/1971 ha riconosciuto costituzionalmente il "Popolo veneto" ed il suo diritto all'"Autogoverno" testualmente sancendo che "**L'autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e tradizioni della sua storia**";

- il combinato disposto di Art.2 L.n.340 del 1971, L.n. 881 del 1977 e artt.3,3 C.P. che ha tolto il territorio del Popolo veneto alla sovranità dello Stato;

- la risoluzione 43 del 1998 del Consiglio Regionale del Veneto che ha riconosciuto la sovranità ed il diritto di indipendenza del "Popolo veneto";

- la sentenza della Corte Costituzionale n.365 del 7/11/2007 che ha affermato il principio che non spetta ad un ente regionale, in quanto ente periferico statale vincolato negli scopi e nelle funzioni della legge statale, la rappresentanza di un popolo;

- la L.n. 289 del 1986 che ha recepito il diritto delle comunità locali all'autogoverno e all'imposizione e raccolta autonoma dei tributi per le funzioni delegate, che al Popolo veneto sono state restituite per intero, comprese quelle del territorio, fiscali, penali, civili e di qualunque rango;

- la sentenza n.456 del 20 febbraio 2008 emessa dal Tribunale di Venezia nella quale lo Stato italiano ha dichiarato che la sua giurisdizione non si estende alle materie oggetto delle domande giudiziali sottoposte dai ricorrenti (**difetto assoluto di giurisdizione della giustizia italiana**), domande che reclamavano l'applicazione di norme di diritto dell'ordinamento giuridico dello Stato italiano, attraverso la dichiarazione di nullità (actio nullitatis) per ragioni giuridiche degli atti di annessione del 1866, e comunque l'accertamento del diritto all'autogoverno del Popolo Veneto ai sensi e in applicazione dell'art.2 e dell'art.10 Cost. della Repubblica italiana, nonché dell'art.2 L.n.340/1971, nonché della L.n.881/1977 e della L.n.289/1986.

Nella sentenza di Venezia del 20 febbraio 2008 il Tribunale dello Stato italiano, quindi l'organo attraverso cui lo Stato italiano esercita il potere giurisdizionale inerente ed essenziale alla sua sovranità, ha dichiarato di non avere giurisdizione su tali domande, quindi sull'applicazione delle invocate norme statali italiane. Ossia lo Stato ha dichiarato di non avere il potere giurisdizionale di riconoscere ed applicare alcune sue norme positive. Il che implica che lo Stato italiano non è sovrano, quindi non è, o non vuole essere uno Stato.

Un'entità politica e istituzionale che dichiara di non poter attuare una tutela giurisdizionale delle proprie norme, rinuncia ad una delle 3 funzioni essenziali di uno Stato.

Accertato che non esiste uno Stato italiano legittimato nella Venezia, l'entità politica correntemente denominata "Stato italiano" esercitante il potere politico e l'amministrazione sul territorio nazionale veneto è un'entità diversa dallo schema "Stato", **allora a maggior ragione al sottoscritto va riconosciuto soggetto legittimato al presente atto in quanto soggetto sottoposto alla giurisdizione del Popolo veneto attraverso le proprie istituzioni.**

E ciò ancor più se si tiene giuridico conto di quanto segue: l'amministrazione italiana si proclama continuatrice della monarchia Sabauda.

Tuttavia questa successione è esclusa in quanto al referendum del 1946 furono illegittimamente esclusi dal voto 3 milioni di aventi diritto, in particolare i territori di Udine e Pordenone, Bolzano, Istria, Dalmazia, Isole Ioniche ed altri, in contrasto ai decreti luogotenenziali di indizione dei collegi.

Ma è da affermare che la stessa amministrazione Sabauda non aveva legittimamente e legalmente acquisito il territorio, poiché la presa in carico nel 1866 del territorio della Venezia da parte del commissario del Regno d'Italia fu ricevuta dalle mani di 3 "notabili" che legalmente non rappresentavano il Popolo veneto e non aveva il diritto né a ricevere né a cedere il territorio della Venezia, per tanto cessione nulla fin all'origine. In aggiunta, la presenza militare prima del voto fu incompatibile con il trattato di cessione e rese

impossibile la prevista libera consultazione della popolazione interessata, tanto che nel plebiscito del 1866 per l'annessione della Venezia al Regno d'Italia non poterono nemmeno votare le province lombarde di Como, Lecco, Lodi, Milano, Pavia, Sondrio, Varese e non votarono quelle venete di Bergamo, Brescia e Cremona. Oltre alla accertata esistenza di brogli a danno della ridotta schiera di votanti, (circa il 25% degli aventi diritto), il mancato voto delle province indicate produce l'inesistenza della manifestazione libera del popolo "per suffragio universale diretto" di tutta la Venezia, come previsto dal trattato di cessione (atto di diritto internazionale). In ogni caso l'acquisizione del territorio effettuata in assenza di espressione libera delle popolazioni è nulla anche per il diritto interno del tempo, dato che nella legge ordinaria del Regno d'Italia, l'articolo unico della legge 3 dicembre 1860 n.4497 (legislazione in materia di plebisciti) disponeva: "Il Governo del Re è autorizzato ad accettare e stabilire per Reali Decreti l'annessione allo Stato" di quelle province preunitarie "nelle quali si manifesti liberamente, per suffragio universale diretto, la volontà delle popolazioni di far parte integrante della nostra Monarchia costituzionale", ed essendo mancato tale suffragio universale e diretto della Venezia, non era nemmeno nella facoltà del Re quello di riconoscere l'annessione;

La pretesa legale dello Stato italiano di avere giurisdizione sul territorio a seguito dell'annessione è infondata fin dall'origine, in quanto, come dimostrato, il Commissario dei Savoia ricevette il territorio da persone non legittimate alla cessione, e pertanto manca fin dall'origine il titolo per la legittima competenza territoriale dello Stato italiano sul territorio della Venezia.

Essendo accertato che il territorio veneto non è dello Stato italiano, tributi, ammende e sanzioni di ogni tipo non sono esigibili da alcuna amministrazione dello Stato o da esso delegate;

Voglia pertanto preliminarmente riconosciuta la legittimazione del sottoscritto al presente atto, e il "difetto assoluto di giurisdizione" e di legittimazione e di rappresentanza della Repubblica italiana.

OSSERVATO

- il diritto di "autogoverno" del "Popolo veneto" e il **diritto legale degli amministrati di eleggere i propri amministratori direttamente**, e quindi nel caso dei veneti, il diritto di eleggere direttamente Prefetti, Commissari del Governo alla Regione, Presidente di Assemblea, Questori, Direttori regionali di tutte le funzioni statali, Magistrati, Procuratori,, Procuratori Generali, ecc., compreso il Capo del Governo politico nazionale, ovviamente del Governo veneto, così come ogni vertice del potere operante sul territorio nazionale veneto;

- il Popolo veneto, di cui sono cittadino, ha sovranità e diritto di autogoverno nei territori già della Repubblica Veneta, ossia quelli oggi denominati Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, ed è già conclamato nella sentenza della Corte Costituzionale n.365 del 7 novembre 2007 che le omonime amministrazioni "regionali" non possono rappresentare un popolo;

- il difetto di rappresentanza della "Regione Veneto" in quanto quest'ultima non può rappresentare il Popolo veneto che è invece presente anche nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Lombardia (territori di annessione del 1866);

- il patto internazionale sui diritti civili e politici e quello sui diritti economici di cui alla ratifica italiana L.n.881/1977 ha dotato il Popolo veneto del diritto di autodeterminare liberamente ogni propria istituzione che esso ritenga, e dall'altra parte l'art.1 Cost. riconosce la sovranità "al popolo" senza aggettivi;

- la storia del Popolo veneto è millenaria e fatta di costante autogoverno solo raramente confederato ma mai asservito ad altri popoli, bisogna distinguere le istituzioni di "Autogoverno del Popolo veneto" da quelle dell'istituzione statale – certamente esiste un

popolo veneto sia dal punto di vista naturale (storico, culturale, civile, linguistico) che giuridico; il diritto internazionale (“patto internazionale sui diritti civili e politici” ecc) protegge i suoi diritti di fronte ad ogni giurisdizione non veneta nella Venezia – dal punto di vista naturale e secondo i comuni criteri di omogeneità storica, linguistica o etnica, non è identificabile un popolo italiano uniforme

CONCLUSIONI

L'amministrazione richiesta deve affermare chiaramente il difetto assoluto di giurisdizione e legittimità sul territorio della resistente e sancire che non vi è il dovere del sottoscritto a rispettare quanto dalla stessa richiesto, pena la produzione di danni di occupazione.

QUALORA L'AMMINISTRAZIONE RIFIUTASSE IL RISPETTO DELLE LEGGI INTERNAZIONALI, ESSA SI ESPORREBBE ALLA SANZIONE INTERNAZIONALE ANCHE IN SEDE PENALE E CIVILE

luogo e data.....

cognome e nome

firma.....